

Le operazioni in valuta: le novità introdotte dalla riforma del diritto societario



OPERAZIONI IN VALUTA:

le novità introdotte dalla riforma del diritto societario

• Per il Conto economico:

Introduzione della posta 17-bis) "Utili e perdite su cambi"
Introduzione del comma 2 nell'art. 2425-bis: "I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta devono essere determinati al cambio corrente alla data nella quale la relativa operazione è compiuta"

• Per lo Stato patrimoniale:

Introduzione del n. 8-bis) nell'art. 2426:

→ "Le attività e le passività in valuta, ad eccezione delle immobilizzazioni [materiali, immateriali e finanziarie costituite da partecipazioni rilevate al costo e titoli e similari], devono essere iscritte al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio e i relativi utili e perdite su cambi devono essere imputati al conto economico e l'eventuale utile netto deve essere accantonato in apposita riserva non distribuibile fino al realizzo"



(segue)

→ "Le immobilizzazioni in valuta materiali, immateriali e finanziarie costituite da partecipazioni rilevate al costo [e titoli e similari] devono essere iscritte al tasso di cambio al momento del loro acquisto o quello inferiore alla data di chiusura dell'esercizio se la riduzione debba giudicarsi durevole"

• Nella Nota integrativa:

- Introduzione del n. 6-bis): [Vanno indicati] "eventuali effetti significativi delle variazioni nei cambi valutari verificatesi successivamente alla chiusura dell'esercizio"
- Modifica del n. 6): [Vanno indicati] "distintamente per ciascuna voce,
 l'ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a 5 anni (...)
 con specifica ripartizione secondo le aree geografiche"